

A cura di Cinzia De Stefanis

Agricoltore: custode dell'ambiente e del territorio

Categoria: **Imprese**
Sottocategoria: **Varie**

Sotto l'egida della multifunzionalità la legge del 28 febbraio 2024, n. 24 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 14/03/2024 n. 62) assegna espressamente un nuovo ruolo dell'agricoltore. Quello di "custode dell'ambiente e del territorio".

Di cosa si tratta?

Premessa	2
Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio	2
Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio	3
Stipula contratti collaborazione	3
Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio	4
Interventi ad ampio spettro	4
Istituzione del premio «De agri cultura»	5
Posizione Corte costituzionale	5
Riferimenti normativi	6



Premessa

Le attività agricole, ampliate dalla **Legge di orientamento del 2001**, sono ulteriormente valorizzate e amplificate. Sotto l'ombrello della multifunzionalità infatti la legge di nuovo **conio del 28 febbraio 2024, n. 24 (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale del 14/03/2024 n. 62)** assegna espressamente un nuovo ruolo dell'agricoltore, quello di "custode dell'ambiente e del territorio".

Si compie un passo in avanti importante: l'agricoltore può diventare, infatti, "interlocutore" qualificato delle pubbliche amministrazioni per quanto riguarda la gestione del territorio.

Agricoltore custode dell'ambiente e del territorio

L'articolo 2, mantenendo fermo quanto previsto dalla legge n. 194 del 2015, prevede un elenco di attività di cui i soggetti legittimati a ottenere il riconoscimento - ovvero gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale - devono occuparsi per essere riconosciuti agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio.

AGRICOLTORI CUSTODI

Ricordiamo che **l'articolo 2 della legge n. 194 del 2015** reca una definizione di "agricoltori custodi" e "allevatori custodi", i quali sono parte della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare, che svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche di interesse alimentare ed agrario locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica. Inoltre l'articolo 2135 del codice civile qualifica come imprenditore agricolo chi esercita la coltivazione del fondo, la selvicoltura, l'allevamento di animali e le attività connesse. Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dall'imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. Con riferimento all'esercizio dell'attività agricola, il Codice civile prevede anche la figura dei coltivatori diretti del fondo, inclusi nella definizione di piccoli imprenditori recata dall'articolo 2083 del c.c. Più in particolare, ed in estrema sintesi, sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio i soggetti legittimati che si occupano di una o più delle seguenti attività: salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi; conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali; allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali; conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali; contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo; tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Sono agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che esercitano l'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, nonché le società cooperative del settore agricolo e forestale, che si occupano di una o più delle seguenti attività:

1.	→	manutenzione del territorio attraverso attività di sistemazione, di salvaguardia del paesaggio agrario, montano e forestale e di pulizia del sottobosco, nonché cura e mantenimento dell'assetto idraulico e idrogeologico e difesa del suolo e della vegetazione da avversità atmosferiche e incendi boschivi;
2.	→	custodia della biodiversità rurale intesa come conservazione e valorizzazione delle varietà colturali locali;
3.	→	allevamento di razze animali e coltivazione di varietà vegetali locali;
4.	→	conservazione e tutela di formazioni vegetali e arboree monumentali;
5.	→	contrasto all'abbandono delle attività agricole, al dissesto idrogeologico e al consumo del suolo;
6.	→	contrasto alla perdita di biodiversità attraverso la tutela dei prati polifiti, delle siepi, dei boschi, delle api e di altri insetti impollinatori e coltivazione di piante erbacee di varietà a comprovato potenziale nettario e pollinifero.

Promozione della figura dell'agricoltore custode dell'ambiente e del territorio



L'articolo 3, della legge in commento, prevede che l'agricoltore-custode dell'ambiente e del territorio possa svolgere operativamente questa funzione supportando lo Stato, le Regioni, le Province autonome nelle azioni di tutela e salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema. È possibile siglare accordi e protocolli finalizzati anche a realizzare opere di protezione di coltivazioni e allevamenti. Gli enti pubblici possono anche prevedere criteri di premialità tra i quali la riduzione di tributi in favore degli agricoltori "custodi" iscritti nell'elenco che deve essere istituito da regioni e province e che svolgano attività di presidio del territorio e degli allevamenti.

Stipula contratti collaborazione

Per la conclusione dei contratti di collaborazione (articolo 14 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228), e per la stipula delle relative convenzioni, le pubbliche amministrazioni valutano l'opportunità di accordare la preferenza agli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio, iscritti nell'apposito elenco in conformità a quanto disposto dall'articolo 5 della legge in commento, in ragione del servizio che si intende affidare con i medesimi contratti.

Elenco degli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio

Gli agricoltori custodi dell'ambiente e del territorio possono richiedere l'iscrizione, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Interventi ad ampio spettro

La legge n. 24/2024 (articoli, 6, 7, 8 e 9) prevede anche la promozione della nuova figura con interventi ad ampio raggio. Si va dalla istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura (seconda domenica di novembre) a manifestazioni pubbliche, iniziative didattiche fino al coinvolgimento del servizio pubblico radiofonico per dedicare spazi mirati.

Istituzione della Giornata nazionale dell'agricoltura

Riconoscimento della seconda domenica di novembre come "Giornata nazionale dell'agricoltura", denominata «Giornata nazionale», al fine di far conoscere il ruolo fondamentale dell'agricoltura, che nelle sue fasi di semina, cura, attesa e raccolto incarna l'essenza della vita e la cui pratica è fondamentale al soddisfacimento dei bisogni primari dell'uomo e al raggiungimento del benessere economico, ambientale e sociale del Paese.

Iniziative per la celebrazione della Giornata nazionale

Per celebrare la Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, i comuni e gli enti gestori di parchi nazionali e di altre aree naturali protette possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni di categoria e gli enti del Terzo settore, iniziative specifiche e manifestazioni pubbliche finalizzate a far conoscere i valori e le esternalità positive dell'agricoltura sostenibile nonché a diffondere la conoscenza e la consapevolezza delle funzioni ecosistemiche dell'attività agricola in termini di tutela della risorsa idrica, di mantenimento degli equilibri idromorfologici, di tenuta idraulica del terreno e di regimazione delle acque.

Celebrazione della Giornata nazionale negli istituti scolastici di ogni ordine e grado

In occasione della Giornata nazionale, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere iniziative didattiche, percorsi di studio ed eventi dedicati al tema dell'agricoltura anche con la collaborazione di istituzioni, enti pubblici, associazioni di categoria ed enti del Terzo settore.



Informazione radiofonica, televisiva e multimediale nella Giornata nazionale

La società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, secondo le disposizioni previste dal contratto di servizio, può dedicare spazi ai temi connessi alla Giornata nazionale nell'ambito della programmazione televisiva pubblica nazionale e regionale.

Istituzione del premio «De agri cultura»

Istituzione di un premio al merito, denominato «De agri cultura», riconosciuto agli agricoltori che si sono distinti per aver prodotto beni di elevata qualità o per l'impiego di strumenti di innovazione tecnologica in agricoltura o di tecniche e metodi di coltivazione integrata rispettosa dell'ecosistema.



NOTA BENE - Autorizzata la spesa di 20.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024. Il premio è assegnato, a decorrere dall'anno 2024, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, agli agricoltori che presentino progetti volti alla rivisitazione della cultura tradizionale agricola in chiave creativa e innovativa al fine di apportare un contributo efficace all'incremento della competitività del settore agricolo.

Posizione Corte costituzionale

L'agricoltura, intesa come attività di produzione che si estrinseca, a norma **dell'articolo 2135 del codice civile**, nella coltivazione del fondo, nella selvicoltura e nell'allevamento di animali, rientra nella competenza residuale delle Regioni, non essendo menzionata tra le materie di competenza esclusiva statale o concorrente tra lo Stato e le regioni **dall'articolo 117 della Costituzione**. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte costituzionale ha chiarito che la competenza residuale regionale non rileva quando l'intervento legislativo interessi materie che, seppur incidenti nel comparto agricolo, sono nominate **dall'articolo 117 della Costituzione** tra le competenze statali e concorrenti. Il riferimento è, in particolare, ai vincoli derivanti dall'ordinamento UE che limita sia la potestà statale che quella regionale, alle materie di competenza esclusiva statale (**art. 117, secondo comma**), **quali la tutela della concorrenza (lett. e), l'organizzazione amministrativa (lett. g)**, l'ordinamento civile e penale (lett. l, nell'ambito del quale possono trovare fondamento la prevalenza delle norme contenute nel provvedimento in esame), la profilassi internazionale (lett.q), e la tutela dell'ambiente e dell'ecosistema (lett. s). 3 Si ricorda inoltre che, ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono materie di competenza concorrente che interessano il comparto agricolo: il commercio con l'estero, la tutela e la sicurezza del lavoro, l'istruzione e la formazione professionale, la tutela della salute, la ricerca e il sostegno all'innovazione, l'alimentazione e gli enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.

Con riferimento alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato che «non si può discutere di materia in senso tecnico, perché la tutela ambientale è da intendere come valore costituzionalmente protetto, che in quanto tale delinea una sorta di "materia trasversale", in ordine alla quale si manifestano competenze diverse, anche regionali, fermo restando che allo Stato spettano le determinazioni rispondenti ad esigenze meritevoli di disciplina uniforme sull'intero territorio nazionale» (ex multis: sentenze n. 262 del 2021, n. 77 del 2017, n. 278 del 2012). Secondo la Corte, dunque, la disciplina unitaria e complessiva dell'ambiente e dell'ecosistema inerisce ad un interesse pubblico di valore costituzionale primario ed assoluto e deve garantire un elevato livello di tutela, come tale inderogabile da altre discipline di settore. In linea con questa giurisprudenza, la legge costituzionale n. 1 del 2022 ha introdotto la tutela dell'ambiente nell'ambito dei principi fondamentali enunciati nella Costituzione (art. 9).

È al contempo stato oggetto di modifica l'articolo 41, secondo comma, ove si è previsto che l'iniziativa economica privata non possa svolgersi in danno alla salute e all'ambiente, premettendo questi due limiti a quelli originari, ovvero la sicurezza, la libertà e la dignità umana. Una seconda modifica ha investito il terzo comma dell'articolo 41, che riserva alla legge la possibilità di indirizzare e coordinare l'attività economica, pubblica e privata, a fini non solo sociali, ma anche ambientali. Per quanto attiene all'agricoltura, si rileva che il provvedimento rimette, all'articolo 3, alle regioni l'autonoma definizione di misure di promozione della figura dell'agricoltore custode.

In ordine alla promozione e organizzazione di attività culturali, la Corte costituzionale – sin dalle sentenze n. 478 del 2002 e n. 307 del 2004 – ha ribadito un orientamento già delineato precedentemente alla riforma costituzionale del 2001, secondo il quale lo sviluppo della cultura corrisponde a finalità di interesse generale, «il cui perseguimento fa capo alla Repubblica in tutte le sue articolazioni, anche al di là del riparto di competenze fra Stato e Regioni».

Riferimenti normativi

- Legge del 28 febbraio 2024, n. 24 (pubblicata sulla gazzetta Ufficiale del 14/03/2024 n. 62).